SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DEL 17 MARZO 1953

(48ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente DE BOSIO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione)

« Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici » **(N. 2587)**:

SAMEK LODOVICI, *relatore* *Pag.* 393, 395, 397, 398, 399, 401
PRESIDENTE 395, 396, 398, 399
PAZZAGLI 395, 400
ZUGARO DE MATTEIS 396
CORTESE 396, 398
BENEDETTI Luigi 396
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* 396, 397, 398, 400
BOCCASSI 397, 399, 400
SILVESTRINI 397, 400
RANALDI 398
TRAINA 400
LORENZI 400
NACUCCHI 401

La riunione ha inizio alle ore 9.15.

Sono presenti i senatori: Benedetti Luigi, Boccassi, Cermenati, Cortese, De Bosio, Lorenzi, Macrelli, Magli, Nacucchi, Pazzagli, Ranaldi, Samek Lodovici, Santonastaso, Silvestrini, Traina, Zanardi, Zanuccoli, Zugaro De Matteis.

Interviene altresì l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica, senatore Spallicci.

MAGLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici » (N. 2587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Il presente disegno di legge ha lo scopo di disciplinare ed estendere al personale di ogni ordine e grado, statale e non statale, che presta abituale servizio in istituzioni antitubercolari, una speciale indennità che l'Istituto nazionale di previdenza sociale, fin dal luglio 1945, ha concesso al personale dei propri sanatori.

L'esempio dell'Istituto nazionale di previdenza sociale è stato successivamente seguito

dalla maggior parte delle altre istituzioni antitubercolari, consorzi antitubercolari e sanatori pubblici e privati, tuttavia non da tutti, nè con criterio uniforme. Inoltre, fino ad oggi, non sono stati compresi nel godimento di questa indennità i dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni addetti al servizio postelegrafonico nell'interno di importanti complessi sanatoriali, nonchè il personale che presta servizio presso i sanatori e i reparti sanatoriali delle Forze armate.

L'indennità di cui trattasi, che inizialmente è stata corrisposta sotto la voce « indennità di rischio », successivamente è stata definita con lettera del Ministero del lavoro in data 10 dicembre 1945 all'Istituto di previdenza sociale e con circolari 5 aprile 1946 ed 8 aprile 1947 dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, come indennità concessa a titolo di « rimborso spese per profilassi antitubercolare », ripetendo cioè la sua giustificazione nelle maggiori spese soprattutto alimentari, che il personale addetto agli Istituti antitubercolari deve sostenere per mantenere in efficienza le proprie difese organiche nei confronti dell'infezione tubercolare alla quale è particolarmente esposto.

Osservo per incidenza che sulla reale natura di questa indennità, malgrado la nuova dizione « indennità di profilassi » e contrariamente alla interpretazione ufficiale che la vuole esclusa dal computo delle retribuzioni o salari base, l'ultima parola non è stata ancora detta, e che la giurisdizione più recente tende anzi a ritenerla, come l'indennità di rischio per il disinnesco di mine o l'indennità per zone malariche, un elemento più propriamente da considerarsi facente parte della retribuzione o salario. Questo, spiega, ad esempio, il Cataldi, per il suo prevalente carattere di corrispettivo vero e proprio dell'anormale tenore di vita che il lavoratore deve affrontare, anche se poi una parte di essa va impiegata in spese di profilassi.

Lasciando da parte questa elegante questione giuridica, è da sottolineare che il progetto di legge giustamente stabilisce che l'indennità di profilassi è di uguale misura per tutti indistintamente i lavoratori esposti al contagio tubercolare a causa del servizio prestato presso le istituzioni antitubercolari, i sanatori, ecc. indipendentemente, dunque, dalla sede, dal grado gerarchico e dalle funzioni esercitate dal lavoratore.

Il disegno di legge, inoltre, precisa chiaramente che hanno diritto a questa indennità gli appartenenti al personale sanitario, amministrativo, subalterno, di ruolo e non di ruolo e al personale salariato in servizio presso le suddette istituzioni antitubercolari, siano essi dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, nonchè i dipendenti da Amministrazioni dello Stato, che, come i postelegrafonici, prestino servizio continuativo presso uffici e servizi situati nell'interno degli istituti suddetti.

Vengono così accolte le legittime istanze di categoria segnalate dai Ministeri delle poste e telecomunicazioni e della difesa, e si pone fine ad ingiustificate sperequazioni.

Nel determinare le categorie di lavoratori aventi diritto all'indennità, osserva il vostro relatore che l'articolo 1 non fa espressa menzione delle suore. Ma che esse non debbano essere escluse per ragioni di obiettiva equità e non si sia voluto escluderle dal legislatore, non sembra dubbio, poichè tanto le suore infermiere, che fanno parte propriamente del personale sanitario ausiliario, quanto le suore addette ai servizi di guardaroba, cucina e amministrativi, possono essere e sono – mi pare – ben comprese nella dizione « personale subalterno ». Altrettanto evidenti sono le ragioni per cui debbono beneficiare della indennità i cappellani addetti regolarmente all'assistenza religiosa dei ricoverati. Questo diritto è loro pacificamente riconosciuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Ma dei cappellani, trattandosi di personale che non può essere qualificato nè come personale sanitario, nè come personale amministrativo, subalterno o salariato, sembra al relatore necessario fare espressa menzione all'articolo 1.

La misura della indennità *de qua* è stata fissata in lire 155 giornaliere, pari cioè a quella corrisposta attualmente presso i sanatori dello Istituto della previdenza sociale. Poichè anche dalla relazione ministeriale appare chiaro l'intendimento del legislatore circa l'opportunità di mantenere questa indennità ancorata a quella che viene accordata dalla nostra massima organizzazione sanatoriale, il vostro relatore, rimettendosi, logicamente, al competente giudizio della Commissione, osserva che, ad

evitare eventuali sperequazioni successive, contrarie allo spirito del disegno di legge, e ad evitare la necessità di ricorrere a successivi provvedimenti legislativi nella eventualità di variazioni dell'indennità concessa ai propri dipendenti dall'Istituto della previdenza sociale, il quale può disporre variazioni con semplici deliberazioni del suo Presidente, è opportuno precisare all'articolo 1 la volontà del legislatore che questa indennità, fissata oggi in lire 155 giornaliere, subirà le eventuali maggiorazioni o riduzioni che potranno essere deliberate per i propri dipendenti dall'Istituto della previdenza sociale.

Il disegno di legge, all'articolo 2, stabilisce le misure, la decorrenza e le modalità dell'indennità stessa, che è posta a carico delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici dai quali il personale beneficiario dipende.

L'esame dei singoli articoli potrà offrirmi occasione di altre osservazioni particolari. Nel complesso, il disegno di legge disciplina la materia, pone fine alla lamentata sperequazione e, indipendentemente dalla misura invero troppo modesta dell'indennità, specie se si considerino gli scopi per i quali è erogata, rappresenta un importante riconoscimento morale delle particolari condizioni di lavoro in cui si trovano coloro che si dedicano fraternamente all'assistenza dei tubercolotici. Si raccomanda, pertanto, alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Credo di interpretare il pensiero della onorevole Commissione nel ringraziare il collega Samek Lodovici per la chiara ed ampia relazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A favore di tutto il personale sanitario, amministrativo e subalterno, di ruolo e non di ruolo e del personale salariato addetto ad istituzioni antitubercolari (sanatori, reparti ospedalieri antitubercolari, dispensari) dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici che prestino la loro opera in modo regolare e continuativo nell'interno delle istituzioni predette, nonchè del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale delle ricevitorie postelegrafoniche, che presti attività continuativa presso uffici e servizi situati nell'interno delle succitate istituzioni antitubercolari, è concessa, qualunque sia il grado gerarchico rivestito e la sede di servizio, una indennità di profilassi antitubercolare nella misura di lire 155 giornaliere.

I servizi, di cui al precedente comma, potranno essere specificati, occorrendo, con deliberazione degli organi amministrativi degli enti competenti.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Per i motivi precedentemente esposti, propongo un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « non di ruolo » le altre « dei cappellani ».

PRESIDENTE Debbo fare anzitutto una osservazione di carattere preliminare: se la Commissione approverà emendamenti che importino un nuovo onere finanziario, occorrerà che il disegno di legge ritorni alla Commissione finanze e tesoro per il parere.

Quanto all'emendamento del senatore Samek, a mio avviso i cappellani sono già compresi nella dizione dell'articolo 1, ed un'aggiunta esplicita potrebbe dare l'impressione che si introduca una nuova categoria, e che quindi aumenti l'onere finanziario.

Prego quindi il relatore di non insistere nel suo emendamento, perchè nella dizione « tutto il personale sanitario, amministrativo e subalterno, di ruolo e non di ruolo e personale salariato addetto ad istituzioni antitubercolari » devono intendersi compresi anche i cappellani

PAZZAGLI. Io sono favorevole all'emendamento aggiuntivo, ma ritengo più opportuna questa formulazione: « personale di assistenza religiosa ».

All'onorevole Presidente debbo osservare che il personale di assistenza religiosa non è compreso nella dizione dell'articolo 1 perchè non è nè personale sanitario, nè amministrativo, nè subalterno, godendo solo di una indennità. D'altra parte si tratta di un numero ristretto di persone e non c'è da preoccuparsi dell'onere finanziario.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Io credevo di aver già chiarito nella relazione le ragioni per cui ho ritenuto opportuna l'aggiunta esplicita per i cappellani. Mentre le suore, si tratti di

suore infermiere, di suore cuciniere o guardarobiere, rientrano indubbiamente nel personale subalterno vuoi dell'ordine sanitario, vuoi dell'ordine amministrativo, i cappellani non possono rientrare in nessuna delle categorie contemplate dall'articolo 1.

La dizione «personale di assistenza religiosa» sembrerebbe anche a me più propria, tuttavia ho preferito quella di «cappellani» per attenermi alle disposizioni dell'Istituto della previdenza sociale, alla cui prassi si è ispirato il legislatore. Vi leggo infatti la circolare di quell'Istituto dell'8 aprile 1947 sull'aumento dell'indennità di profilassi antitubercolare: «Il Commissario dell'Istituto, con sua deliberazione ha disposto che . . . la misura giornaliera della indennità di "rimborso di spese per profilassi antitubercolare" dovuta al personale a rapporto di impiego, al personale a rapporto di lavoro, ed ai cappellani . . . ».

Come vedete si usa la dizione di «cappellani» e non di «personale di assistenza religiosa».

ZUGARO DE MATTEIS. Per quanto riguarda i rapporti tra la nostra Commissione e quella di finanze e tesoro, penserei che si debba fare una distinzione. Da una parte c'è l'eventuale estensione dell'indennità a soggetti che non ne beneficiano, dall'altra ci potrebbe essere un aumento dell'indennità.

Per quanto riguarda il primo caso, penso che la Commissione finanze e tesoro non possa interloquire perchè questo disegno di legge indubbiamente mira ad attribuire il beneficio a tutto il personale. Ora, si tratta solo di trovare una dizione comprensiva dell'intero personale, non di aumentare le categorie.

Io penso, quindi, che su questo argomento la nostra Commissione possa decidere senza rinviare alla Commissione finanze e tesoro.

CORTESE. Io sono favorevole alla dizione proposta dal senatore Pazzagli. Ci possono essere dei casi limite, religiosi di altri culti che non sarebbero compresi, nella dizione «cappellani».

BENEDETTI LUIGI. Vorrei far osservare all'onorevole Presidente che non è il caso di rinviare il disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro per questo emendamento; infatti il disegno di legge solo in parte interessa il tesoro, e per questo provvede l'articolo 3, mentre per l'altra parte la spesa è a carico di enti pubblici. Se per legge stabiliamo che si debba corrispondere un *quid* a vantaggio di determinate categorie, gli enti pubblici interessati troveranno per conto proprio il modo di ottemperare a quest'obbligo

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Io non credo opportuno modificare la dizione dell'articolo 1, perchè si può rinviare al regolamento l'inclusione dei cappellani. D'altra parte osservo che nei rapporti sanitari delle Forze armate, ad esempio, quando si parla di personale sanitario si comprendono anche i cappellani.

PAZZAGLI. Ma i cappellani, nell'Esercito, sono di ruolo.

PRESIDENTE. Comprendo benissimo la necessità che il personale religioso non sia escluso da questo beneficio, ma ritengo fermamente che questo personale sia già compreso nella dizione dell'articolo 1. D'altra parte, se noi riteniamo che una determinata categoria non sia inclusa nell'articolo 1, e ve la includiamo, estendiamo l'onere finanziario previsto, ed in tale caso è necessario chiedere il parere non solo della Commissione finanze e tesoro, ma anche del Ministro del tesoro perchè provveda i fondi.

CORTESE. Osservo che c'è il secondo comma che dispone che «i servizi, di cui al precedente comma, potranno essere specificati, occorrendo, con deliberazione degli organi amministrativi degli enti competenti». Quindi, come diceva l'Alto Commissario, si può definire la questione in sede di regolamento.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Cortese è molto importante. Interpretando pertanto l'opinione della Commissione, dichiaro che la stessa ritiene incluso nell'articolo 1 anche il personale di assistenza religiosa.

Dobbiamo ora procedere alla votazione dei due emendamenti.

BENEDETTI LUIGI. Dichiaro che voterò per l'emendamento proposto dal collega Pazzagli, perchè il secondo comma citato dal senatore Cortese si riferisce esclusivamente agli enti di diritto pubblico, mentre gli enti privati non saranno tenuti ad osservarlo.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il disegno di legge si riferisce solo alle Amministrazioni dello Stato e agli Enti pubblici.

BOCCASSI. Voterò a favore dell'emendamento aggiuntivo del senatore Pazzagli, altrimenti non credo che il personale religioso possa essere compreso nell'articolo 1. Infatti l'articolo 1 si riferisce al personale che presta la propria opera « in modo regolare e continuativo » il che non può dirsi certamente dei religiosi. Ora, anche il personale che non presti attività continuativa presso questi istituti, venendo comunque a contatto con malati di tubercolosi, può contrarre l'infezione e deve quindi essere tutelato alla pari dell'altro personale.

SILVESTRINI. Dichiaro di essere favorevole alla proposta del collega senatore Cortese.

Questo disegno di legge, come in genere tutte le leggi, richiede un regolamento in quanto che, se noi dovessimo affrontare in sede legislativa tutte le questioni relative al personale non finiremmo più. Io stesso, che vivo in un ospedale, vorrei sapere se quegli impiegati amministrativi che frequentano saltuariamente la sezione tubercolotici dell'ospedale, che è indispensabile ed obbligatoria in tutti gli ospedali, debbano essere inclusi.

Perciò sono favorevole alla proposta, per un principio generale, perchè vorrei che seguisse ad ogni legge il regolamento, cosa che non accade molto frequentemente, e per una ragione specifica, in quanto che è necessario a mezzo di un regolamento o anche, come dice il senatore Cortese, a mezzo di una circolare, specificare, illustrare meglio il primo articolo poichè si possono presentare delle incognite che è necessario che gli enti pubblici e lo Stato risolvano in modo uniforme.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Mi permetto di osservare che anche i cappellani, indubbiamente, sono esposti al contagio tubercolare, e che essi non possono essere compresi nè nella dizione di personale sanitario, nè in quella di personale amministrativo, nè in quella di personale subalterno, nè in quella di personale salariato. Non sono un giurista, tuttavia dubito che la semplice affermazione di volontà che in questa dizione siano compresi anch'essi, sia sufficiente agli effetti pratici. Si deve tener presente che il problema sorgerà, come ha rilevato il senatore Benedetti, non nei confronti dell'Istituto della previdenza sociale, non nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, ma soprattutto nei confronti di Amministrazioni private e di Opere pie, che, se non hanno delle specifiche disposizioni di legge, possono essere indotte ad interpretazioni restrittive. Pertanto, insisto sul mio emendamento aggiuntivo « dei cappellani » o, se si crede meglio, sulla dizione più larga « personale di assistenza religiosa » proposta dal collega senatore Pazzagli, a cui non ho nessuna difficoltà di accedere.

Il senatore Boccassi si preoccupa che, in seguito a questo disegno di legge, possano non beneficiare della indennità coloro che non prestino attività continuativa. Io, che ho la direzione di un sanatorio, debbo osservare che in pratica, con questo disegno di legge si comprendono tutti coloro che prestano un servizio regolare continuativo onde sono più esposti al contagio e alla malattia, e che l'indennità è in funzione della profilassi.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Mi pare che riaffiori qui una discussione che in altra sede era stata molto esauriente sulle prestazione di opera in modo regolare e continuativo.

Tutto il personale sanitario – si disse –, quando sa di dover fronteggiare una malattia come la tubercolosi, prende le sue misure profilattiche, ragione per cui è in condizioni quasi di privilegio in quanto sa come deve difendersi. Viceversa, al medico condotto o al medico ospedaliero che possono trovarsi a contatto, senza saperlo preventivamente, di una malattia infettiva come la tubercolosi, o di altra malattia del pari infettiva, non si riconosce nessun diritto all'indennità.

Comunque, poichè nell'intenzione del legislatore la frase « prestino la loro opera in modo regolare e continuativo », come ha ricordato anche il relatore, sembra improntare lo spirito del disegno di legge, tale frase credo si debba tener presente. Del resto i cappellani prestano la loro opera in maniera regolare e continuativa.

BOCCASSI. Non è esatto quanto afferma il rappresentante del Governo circa i cappellani e cioè che essi – presso gli Istituti antitubercolari prestino un' opera continuativa, giornaliera. I cappellani frequentano tali istituti per qualche ora della giornata, come i medici.

RANALDI. Aderisco all'emendamento del senatore Pazzagli. Un po' perplesso mi rende, infatti, il secondo comma dell'articolo 1 in cui si dice che i servizi potranno essere specificati con deliberazione degli organi amministrativi degli enti competenti. Se noi non prevediamo specificatamente il personale di assistenza religiosa, questo potrebbe essere escluso da parte di qualche Amministrazione; quindi non è male aggiungerlo.

All'osservazione del senatore Boccassi faccio rilevare che all'articolo 2 è detto che l'indennità di profilassi antitubercolare è dovuta in misura intera, oltre che per le giornate di effettiva presenza in servizio, per le giornate di godimento delle ferie, di congedo straordinario retribuito e di congedo matrimoniale. È quindi evidente che la continuità non significa che il personale debba essere presente tutti i giorni.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Non insisto sul mio emendamento e aderisco, come avevo annunciato, a quello del senatore Pazzagli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Pazzagli tendente a sopprimere la congiunzione « e » dopo le parole « non di ruolo » e ad aggiungere, dopo le parole « del personale salariato », le altre « e di assistenza religiosa ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il 1° comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Alla fine del primo comma è stato presentato da parte del senatore Cortese un emendamento così formultato: « La misura dell'indennità varierà con il variare del compenso che sarà dato dall'Istituto della previdenza sociale al personale addetto ai propri sanatori ». Si intende cioè collegare questa indennità di lire 155 all'indennità che periodicamente corrisponde l'Istituto della previdenza sociale ai propri dipendenti.

CORTESE. Questa indennità, che viene concessa dal luglio 1951 da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, fu stabilita fin dal 1945. Sono passati quindi tanti anni prima che fosse concessa. L'ultimo aumento è stato accordato nel 1948. Mi auguro che non passino altri sette-otto anni per la indennità prevista dal disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato inoltre presentato un emendamento da parte del relatore, senatore Samek Lodovici, così formulato: « La misura di detta indennità subirà le maggiorazioni che potranno essere successivamente deliberate per i propri dipendenti dall'Istituto della previdenza sociale ».

CORTESE. Sono contrario al termine « maggiorazioni ». Del resto anche voi sperate nella rivalutazione della lira. Sarebbe giusto non parlare di maggiorazioni ma dire, come avevo proposto io, che l'indennità varierà col variare del compenso.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che quando si prevedono delle modifiche di carattere finanziario è necessario provvedere con una legge.

Ritengo opportuno, al riguardo, che si presenti un ordine del giorno o che si rivolga una raccomandazione in tal senso al Governo, perchè proponga eventualmente un progetto di legge.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Non insisto sul mio emendamento.

CORTESE. Trasformo l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

« L'11ª Commissione (Igiene e sanità) invita il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'interno, del tesoro, della difesa, delle poste e del lavoro a fare in modo che, quando vi siano modificazioni nei rapporti economici tra I.N.P.S. e personale addetto ai propri sanatori, tali modificazioni economiche vengano tempestivamente applicate anche al personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici ».

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Volevo osservare che il Ministero del tesoro ha espresso il parere di non dare retroattività, appunto per gli oneri finanziari. Sono d'accordo sull'opportunità della presentazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. All'ultimo comma dell'articolo 1 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Boccassi tendente a sostituirne la dizione con la seguente: « La concessione della predetta indennità di lire 155 giornaliere viene estesa al personale dipendente

dagli Enti di previdenza e di assistenza che per ragioni di lavoro o di ufficio venga giornalmente a contatto con i malati di tubercolosi ».

Mi permetto di far osservare che, più che sostitutivo, questo emendamento mi sembra aggiuntivo, tendendo ad ampliare il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo, che ha uno scopo, più che altro, regolamentare. Infatti o è compreso nelle categorie di cui al primo comma, o non può essere ammesso.

BOCCASSI. Con il mio emendamento intendo riferirmi a quanto ho già detto in occasione della discussione sul primo capoverso dell'articolo, cioè che, fermo restando il principio che la concessione di questa indennità di profilassi antitubercolare deve essere attuata, a prescindere dal fatto che l'attività del personale sia a carattere continuativo, regolare o meno, ma sempre attività retribuita dallo Istituto di previdenza, essa dev'essere estesa a tutti i dipendenti.

Qual'è la considerazione che mi spinge a fare questa proposta ? Il contagio può colpire tutti, in base al principio esposto prima, tutti coloro che prestano la propria opera, continuativa o meno, presso gli Istituti antitubercolari.

Ma un'altra considerazione ha suggerito il mio emendamento; quella che tale disposizione è già stata deliberata dall'Istituto di previdenza sin dal 1945, estendendo l'indennità di profilassi antitubercolare al personale addetto ai sanatori, chiamandola prima indennità di rischio e successivamente indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare, nella misura di 100 lire al giorno, elevate poi nel 1947 a 155 lire giornaliere. Inoltre la estensione di questa indennità di profilassi a tutto il personale dipendente da questi Enti di previdenza e assistenza, che per ragioni di lavoro venga a contatto continuamente con gli ammalati, è suffragata dal fatto che essi, a causa di tali contatti, corrono gli stessi rischi di contagio che corrono tutti gli altri lavoratori addetti a questi istituti.

Qualora si obbiettasse che tale trattamento è già in atto, io risponderei che proprio perchè è già in atto sin dal 1945, è necessario chiarire nel disegno di legge l'estensione di tale trattamento, perchè appunto il secondo comma dell'articolo lascia liberi gli organi amministrativi degli Enti competenti di stabilire quali sono i servizi che debbono essere specificati per avere diritto a questa indennità.

TRAINA. E in questa disposizione rientrerebbero anche i cappellani e le suore.

BOCCASSI. È necessario sancire questo nella legge con una disposizione apposita che è la risultante di una applicazione estensiva delle vigenti disposizioni sull'attività in argomento. Con l'entrata in vigore del presente testo di legge privo di questo emendamento, potrebbe anche verificarsi che gli istituti assicurativi tronchino la concessione di questa indennità al personale che già ne fruisce in quanto non prevista dalla legge.

Per questa ragione mi pare giusto estendere questa indennità anche al personale che, in istituti diversi, presta lo stesso servizio del personale dipendente dagli Istituti previsti dal disegno di legge. Se si tiene presente il principio che la concessione dell'indennità deve essere attuata a prescindere da qualsiasi attività del personale di carattere continuativo, purchè sia una attività retribuita, tutti coloro che svolgono un'attività retribuita presso gli istituti di vigilanza sociale dovrebbero aver diritto a questa indennità, se la logica è preposta ad ogni buona azione.

PRESIDENTE. Come ho già detto sopra, l'emendamento del senatore Boccassi, a mio avviso, non è sostitutivo dell'ultimo capoverso, e, semmai, aggiuntivo prevedendo una nuova diversa ipotesi.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Se non ho mal capito, l'emendamento proposto dal senatore Boccassi, più che di estendere l'indennità, si preoccupa di confermarla *ex lege* ai dipendenti della Previdenza sociale che già ne fruiscono.

BOCCASSI. Solo che oggi sussiste l'arbitrio dell'amministrazione !

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Io ritengo che la preoccupazione del senatore onorevole Boccassi, cioè che improvvisamente domani, per deliberazione dell'Amministrazione della previdenza sociale, possano essere sottratte proprio ai dipendenti di questo Istituto quelle indennità di cui per primi hanno usufruito, non trovi sufficiente giustificazione nella dizione del disegno di legge nè nella relazione ministeriale, perchè anzi quella che ieri era

una concessione dell'Istituto della previdenza sociale, oggi diventa un ordine impartito dalla legge. Mi pare quindi che l'articolo aggiuntivo sia superfluo.

Per quel che riguarda poi la questione della continuità del servizio, è indubbio che l'indennità verrà concessa, sia pure con interpretazione abbastanza larga, a quelli che effettivamente corrono pericoli di contagio in conseguenza del lavoro che fanno.

BOCCASSI. Io ho detto « attività retribuita ».

PRESIDENTE. Ritengo allora che l'emendamento debba considerarsi assorbito a causa della votazione già avvenuta sul primo comma dell'articolo.

BOCCASSI. Insisto sul mio emendamento, e desidero dichiarare le ragioni.

Il relatore Samek Lodovici è in grave errore, perchè afferma che nel presente disegno di legge la disposizione del mio emendamento è già compresa. Questo non è vero perchè il provvedimento, ripeto, dà la facoltà agli organi amministrativi degli Enti competenti di stabilire quali sono i servizi; anzi, questi organi amministrativi dovranno specificarli, come dice il secondo comma; per cui si viene a determinare uno squilibrio fra i servizi stessi degli Istituti, perchè tutte le amministrazioni avranno il proprio interesse a stabilire che il maggior numero dei servizi è a carattere non continuativo per non dover corrispondere l'indennità di profilassi antitubercolare. Ora questa, a mio avviso, oltre che un intralcio per il buon andamento dei servizi, è una grave ingiustizia nei confronti di tutti quei lavoratori che oggi già usufruiscono di questa indennità e che se ne vedrebbero privati dopo otto anni che la percepiscono.

SILVESTRINI. Dichiaro di votare contro l'approvazione del secondo comma dell'articolo, perchè l'espressione « occorrendo » mi pare rimetta in forse l'applicazione della prima parte dell'articolo, in quanto affida alla discrezione di organi amministrativi l'applicazione delle disposizioni del primo comma. Sarebbe molto utile che l'Alto Commissario prendesse l'impegno di stabilire un regolamento o di emanare una circolare, in modo da poter evitare l'inconveniente di eliminare persone che dovrebbero essere incluse, dato che gli organi amministrativi degli Enti interessati cercheranno evidentemente di ridurre queste persone al minor numero possibile.

PAZZAGLI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento del senatore Boccassi, dato che le categorie che debbono godere di questa indennità non sono stabilite chiaramente nel primo comma dell'articolo 1. Anche se l'emendamento Boccassi fosse già compreso nel primo comma, esso servirebbe sempre come chiarificazione.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Voglio fare osservare che il secondo comma stabilisce che « i servizi di cui al precedente comma potranno essere specificati, occorrendo, con deliberazione degli organi amministrativi degli enti competenti ». Il primo comma stabilisce che deve trattarsi di dipendenti che prestino le loro opera in modo regolare e continuativo. Questo comma è stato già votato e non possiamo modificare ora quello che è lo spirito dell'articolo 1

Non ritengo quindi di poter accogliere lo emendamento del senatore Boccassi.

TRAINA. A me sembra che il secondo comma dell'articolo 1 sia chiarificatore e integrativo del primo comma, in quanto stabilisce che è possibile concedere l'indennità anche nella eventualità che vi siano servizi accessori non considerati nel primo comma.

In questo senso si potrebbe fare anche a meno di menzionare i cappellani e le suore.

L'articolo, che parla di personale di ruolo e non di ruolo, si riferisce a quei servizi che l'amministrazione ritenesse opportuni in seguito a nuove esigenze, come ad esempio l'applicazione degli isotopi, che non si pratica in tutti gli ospedali. Mi è stato segnalato che in questi giorni la schermografia sarà obbligatoria negli Istituti militari. Anche lì ci sarà possibilità di assistenza integrale per quel personale militare.

Pertanto togliere questo 2° comma significherebbe togliere alle Amministrazioni la possibilità di andar incontro ad alcuni dipendenti.

Sono dunque favorevole all'attuale testo dell'articolo 1.

LORENZI. Mi dichiaro d'accordo con il senatore Traina. Poichè credo ancora nella bontà degli uomini e delle persone preposte

alle amministrazioni ospedaliere, penso che il comma avrebbe una funzione estensiva e non restrittiva, e che quindi debba essere mantenuto.

NACUCCHI. Voterò a favore del secondo comma nel suo testo attuale con la sicurezza che già il primo comma prevede quanto desidera il senatore Boccassi. Vorrei anzi pregarlo di ritirare l'emendamento, che a mio giudizio è superfluo, ed assorbito dal primo comma, già votato.

SAMEK LODOVICI, *relatore*. Dopo le dichiarazioni del senatore Traina dichiaro di ritirare l'emendamento soppressivo del secondo comma che avevo proposto al Presidente.

SILVESTRINI. Mi riservo di farlo mio.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 10,25.